

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 novembre 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 14.

Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica. (19R00348) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio). (19R00349) Pag. 2

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 2.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2018. (19R00346) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 3.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021. (19R00347) Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2019, n. 40.

Adeguamento ai rilievi di costituzionalità formulati dall'Amministrazione statale. Modifiche alla l.r. 7/2019. (19R00334) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 41.

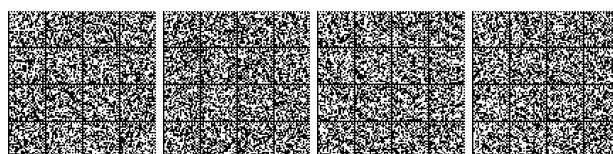
Disposizioni relative alle funzioni della Regione in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 42/1998. (19R00335) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2019, n. 42.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche alla l.r. 22/2015. (19R00336) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2019, n. 43.

Funzioni della Regione in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. (19R00337) Pag. 15





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 14.

Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 31 luglio 2019 - Anno 50 n. 12)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Dichiarazione dello stato di emergenza idrica

1. A fronte della situazione di grave carenza idrica, accertata anche sulla base delle segnalazioni delle autorità locali, nell'ambito territoriale ottimale (ATO) Ovest Provincia di Imperia, il Presidente della regione è autorizzato a dichiarare lo stato di emergenza di interesse regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono individuati:

a) gli interventi da effettuare per il superamento dell'emergenza;

b) i soggetti attuatori degli interventi nell'ambito degli enti pubblici territoriali;

c) le modalità di rendicontazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per le finalità di cui al comma 2 la regione anticipa le risorse necessarie in sostituzione e in danno dei soggetti gestori del servizio, fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.000.000,00.

Art. 2.

*Esercizio dei poteri sostitutivi
sugli enti di governo d'ambito*

1. Il Presidente della regione, nell'ambito delle azioni sostitutive di cui all'art. 152, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 11

della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni, decorso inutilmente il termine di diffida, può nominare un Commissario *ad acta* in sostituzione dell'ente di governo d'ambito.

2. L'atto di nomina di cui al comma 1 stabilisce il contenuto delle attività che il Commissario è incaricato a svolgere, fissando i termini per l'espletamento delle medesime.

3. Per le funzioni di cui al comma 2 il Commissario *ad acta* può avvalersi delle strutture delle province o della Città metropolitana di Genova territorialmente competenti.

4. Al Commissario *ad acta* è corrisposto un compenso commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico nel limite massimo dell'80 per cento del trattamento economico spettante ai direttori generali della giunta regionale. Gli oneri sono a carico dell'ente di governo dell'ambito.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019:

stato di previsione dell'entrata

Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti» aumento in termini di competenza e di cassa di euro 2.000.000,00;

stato di previsione della spesa

Missione 11 «Soccorso civile», Programma 1 «Sistema di protezione civile», Titolo 1 «Spese correnti» aumento in termini di competenza e di cassa di euro 2.000.000,00.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

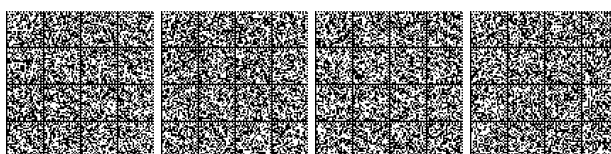
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 26 luglio 2019

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

19R00348



LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 31 luglio 2019 - Anno 50 n. 12)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 34-bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

1. La rubrica dell'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su navi minori e galleggianti)».

2. Al comma 1 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sui natanti da diporto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE)», sono sostituite dalle seguenti: «sulle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio ai sensi dell'art. 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) e successive modificazioni e integrazioni».

3. Al comma 2 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sui natanti» sono sostituite dalle seguenti: «sulle navi minori e galleggianti».

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«e bis) iscrizione nei registri delle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio, ai sensi dell'art. 25 della l. 472/1999 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 26 luglio 2019

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

19R00349

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 2.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2018.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 Sez. Gen. del 2 agosto 2019)

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

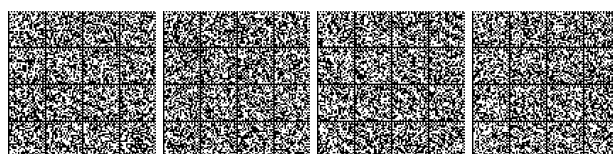
la seguente legge:

Art. 1.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in euro 479.811.770,87.

2. Il fondo pluriennale vincolato in entrata è determinato in euro 72.039.309,70 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui.



3. A fronte di residui attivi iniziali al 1° gennaio 2018 per euro 287.690.904,05, risultano ancora conservati nel conto del bilancio residui attivi al 31 dicembre 2018 per complessivi euro 224.134.404,81, di cui euro 21.222.162,74 per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2018 ed euro 202.912.242,07 per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2.

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in euro 446.702.056,81.

2. Il fondo pluriennale vincolato in spesa è quantificato in euro 56.675.967,30 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui.

3. A fronte di residui passivi iniziali al 1° gennaio 2018 per euro 215.463.191,52, risultano ancora conservati nel conto del bilancio residui passivi al 31 dicembre 2018 per complessivi euro 138.248.033,10, di cui euro 52.816.300,95 per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2018 ed euro 85.431.732,15 per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è determinata come segue:

fondo di cassa al 1° gennaio 2018: 81.509.775,58;
riscossioni su residui: + 84.778.629,18;
riscossioni su competenza: + 458.589.608,13;
pagamenti su residui: - 61.652.367,26;
pagamenti su competenza: - 393.885.755,86;
fondo di cassa al 31 dicembre 2018: = 169.339.889,77.

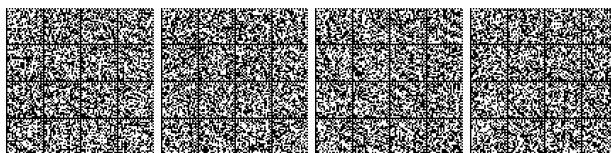
Art. 4.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 è accertato nella somma di euro 198.550.294,18 come risulta dai seguenti dati:

fondo di cassa al 31 dicembre 2018: = 169.339.889,77;
residui attivi: + 224.134.404,81;
residui passivi: - 138.248.033,10;
FPV per spese correnti: - 6.432.264,61;
FPV per spese in conto capitale: - 6.089.444,17;
FPV per incremento di attività finanziarie: - 44.154.258,52;
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018: = 198.550.294,18

2. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 è composto da una quota accantonata pari ad euro 2.046.000,00 e da una quota disponibile pari ad euro 196.504.294,18.



Art. 5.

Conto economico e stato patrimoniale

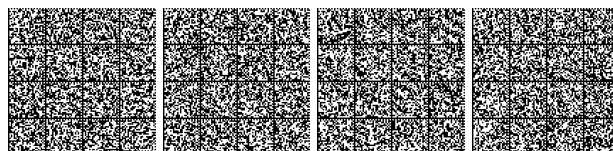
1. Il risultato economico dell'esercizio 2018 è in positivo per euro 22.791.330,76, in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO / ERFOLGSRECHNUNG	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE / POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE / POSITIVE GEBARUNGSBESTAND- TEILE INSGESAMT (A)	€ 427.189.635,42
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE / NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE / NEGATIVE GEBARUNGSBESTAND- TEILE INSGESAMT (B)	€ 413.865.564,36
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE / DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN (A-B)	€ 13.324.071,06
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI / ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN	
Totale proventi finanziari / Erträge aus Finanzanlagen insgesamt	€ 11.797.435,87
Totale oneri finanziari / Finanzierungsaufwendungen insgesamt	€ 0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI / ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN INSGESAMT (C)	€ 11.797.435,87
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE / WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN	
TOTALE RETTIFICHE / BERICHTIGUNGEN INSGESAMT(D)	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI / AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN	
Totale proventi straordinari / außerordentliche Erträge insgesamt	€ 790.914,41
Totale oneri straordinari / außerordentliche Aufwendungen insgesamt	€ 1.169.550,92
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI / AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN INSGESAMT (E)	- € 378.636,51
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE / ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG (A-B+C+D+E)	€ 24.742.870,42
Imposte / Steuern	€ 1.951.539,66
RISULTATO DELL'ESERCIZIO / GESCHÄFTSERGEBNIS	€ 22.791.330,76



2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2018 è stabilita in euro 1.548.382.931,66, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) / VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)	31/12/2018
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE / FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS	
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI / FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN INSGESAMT (A)	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI / ANLAGEGÜTER	
Totale immobilizzazioni immateriali / immaterielle Anlagegüter insgesamt	€ 31.421,34
Totale immobilizzazioni materiali / materielle Anlagegüter insgesamt	€ 38.982.492,29
Totale immobilizzazioni finanziarie / Finanzanlagen insgesamt	€ 1.109.899.673,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI / ANLAGEGÜTER INSGESAMT (B)	€ 1.148.913.587,30
C) ATTIVO CIRCOLANTE / UMLAUFVERMÖGEN	
Totale rimanenze / Vorräte insgesamt	€ 71.674,21
Totale crediti / Forderungen insgesamt	€ 229.962.113,59
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni / Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen, insgesamt	€ 0,00
Totale disponibilità liquide / flüssige Mittel insgesamt	€ 169.339.889,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE / UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT (C)	€ 399.373.677,57
D) RATEI E RISCONTI / ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	
TOTALE RATEI E RISCONTI / ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN INSGESAMT (D)	€ 95.666,79
TOTALE DELL'ATTIVO / AKTIVA INSGESAMT (A+B+C+D)	€ 1.548.382.931,66



3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2018 è stabilita in euro 1.548.382.931,66, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO / NETTOVERMÖGEN	
TOTALE PATRIMONIO NETTO / NETTOVERMÖGEN INSGESAMT (A)	€ 1.359.580.985,33
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI / RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI / RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN INSGESAMT (B)	€ 2.046.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO / ABFERTIGUNGEN	
TOTALE T.F.R. / ABFERTIGUNGEN INSGESAMT (C)	€ 4.328.132,32
D) DEBITI / VERBINDLICHKEITEN (1)	
TOTALE DEBITI / VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT (D)	€ 182.402.291,62
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI / ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE	
TOTALE RATEI E RISCONTI / ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN INSGESAMT (E)	€ 25.522,39
TOTALE DEL PASSIVO / PASSIVA INSGESAMT (A+B+C+D+E)	€ 1.548.382.931,66
CONTI D'ORDINE / ORDNUNGSKONTEN	
TOTALE CONTI D'ORDINE / ORDNUNGSKONTEN INSGESAMT	€ 42.178.533,16

Art. 6.

Approvazione del rendiconto generale e rendiconto consolidato Giunta-Consiglio

1. È approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2018, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, il conto economico e lo stato patrimoniale, di cui all'allegato n. 1.

2. È approvato il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2018, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, il conto economico e lo stato patrimoniale, di cui all'allegato n. 2.

Art. 7.

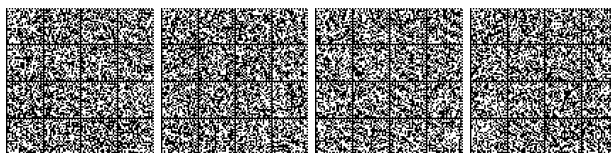
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 1° agosto 2019

Il Vice Presidente della Regione: FUGATTI



LEGGE REGIONALE 1° agosto 2019, n. 3.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 Sez. Gen. del 2 agosto 2019)

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 13-TER DELLA LEGGE REGIONALE DI CONTABILITÀ

Art. 1.

Esame abilitante speciale alle funzioni di segretario comunale

1. La Provincia di Trento, in deroga alla procedura di cui agli articoli 143, 144, 145, 146 e 147 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 può indire entro il 30 aprile 2020 una sessione straordinaria di esame per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, alla quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una laurea secondo quanto previsto dall'art. 143 della legge regionale n. 2 del 2018. Il bando di indizione può limitare la partecipazione all'esame abilitante a candidati in possesso di un'esperienza professionale di almeno tre anni complessivamente maturata presso pubbliche amministrazioni in categorie o in livelli per l'accesso ai quali è o era richiesto il possesso del diploma di laurea, con rapporto di lavoro subordinato stabile o temporaneo, a tempo pieno o parziale e, in tale ultimo caso, con accrescimento proporzionale del requisito di esperienza triennale.

2. Le materie e le modalità dell'esame sono quelle previste dall'art. 146 della legge regionale n. 2 del 2018.

3. La commissione giudicatrice dell'esame è nominata dalla provincia ed è composta da:

- a) un magistrato quale presidente;
- b) un docente universitario e un esperto delle materie su cui vertono le prove d'esame;
- c) due dirigenti in servizio presso la Provincia o altre pubbliche amministrazioni;
- d) due segretari comunali di comuni di classe non inferiore alla terza.

4. Prima dell'effettuazione dell'esame, la provincia invia, per l'approvazione, alla regione il preventivo di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2019, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante «Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige»

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 34, comma 6, le parole da:

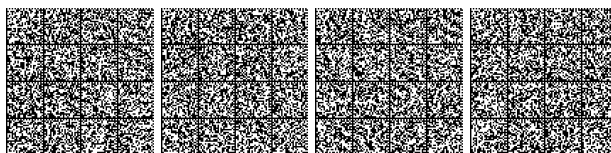
«intercomunali» a «comma 1.» sono sostituite dalle seguenti parole: «tra gli enti locali le province erogano appositi contributi finanziari, anticipati annualmente dalla regione. L'utilizzo delle risorse non è vincolato all'esercizio di competenza. Eventuali avanzi di amministrazione possono essere utilizzati nell'esercizio successivo. L'utilizzo delle risorse è oggetto di rendiconto alla regione. Per il triennio 2019-2021 le risorse sono destinate agli enti locali della provincia di Bolzano.»;

b) all'art. 48, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. È istituito presso la giunta regionale l'albo dei sindaci emeriti. Sono iscritti all'albo, che è pubblicato sul sito internet della regione, i sindaci cessati dalle funzioni che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e che abbiano acconsentito all'iscrizione stessa. Le modalità di tenuta dell'albo e di iscrizione allo stesso sono disciplinate con delibera della giunta regionale.»;

c) all'art. 68, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020 è confermata la misura delle indennità di carica determinata dal DPR n. 4/L del 2010 e successive modificazioni, quella delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali fissata con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano di data 20 dicembre 2010, n. 2094 e quella delle indennità di carica stabilita dalle successive leggi regionali istitutive di nuovi comuni derivanti da fusioni, senza la riduzione di cui al comma 1. La misura delle indennità di carica è rideeterminata in caso di variazione della fascia di appartenenza del comune derivante da riclassificazione della sede segretariale o da variazione della popolazione residente al



31 dicembre 2018 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 4/L del 2010 o dalle successive leggi regionali istitutive dei nuovi comuni derivanti da fusione, assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa.»;

d) all'art. 77, comma 1, lettera c) le parole: «nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello stato» sono soppresse;

e) all'art. 91, comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:

«e-bis) mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate dalla provincia e dal consiglio provinciale territorialmente competenti, nonché dai comuni, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, dalle comunità e dalle comunità comprensoriali con sede nel territorio provinciale di riferimento, previo accordo tra le amministrazioni interessate e secondo i criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione dell'organo esecutivo;

e-ter) mediante utilizzo delle graduatorie formate in esito a concorsi o corsi-concorsi attivati dal consorzio dei comuni trentini, rispettivamente dal consorzio dei comuni di Bolzano, previo accordo tra gli enti locali ed il rispettivo consorzio.»;

f) all'art. 156, comma 1, lettera d) le parole: «, scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria» sono soppresse;

g) all'art. 193, comma 1, lettera b) numero 5) le parole: «dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco,» sono sostituite dalle seguenti parole: «dimissioni della maggioranza dei consiglieri assegnati,»;

h) all'art. 220, comma 9, le parole: «a mezzo di manifesti da affiggersi in ogni comune non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto» sono sostituite dalle seguenti parole: «mediante pubblicazione sul sito internet della provincia non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono pubblicati sul sito»;

i) all'art. 236, nel comma 1, dopo le parole: «con il medesimo contrassegno,» sono inserite le seguenti parole: «fatta salva l'eventuale aggiunta della denominazione del comune, della frazione o località e/o del candidato sindaco,»;

l) all'art. 336, comma 1, le parole: «articoli 19, 34, 143, 149, 227, 298, 299 e 334 si provvede per gli esercizi 2018-2020 con gli stanziamenti già autorizzati.» sono sostituite dalle seguenti parole: «articoli 19, 143, 149, 227, 298, 299 e 334 si provvede per gli esercizi 2018-2020 con gli stanziamenti già autorizzati. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 34, quantificati in euro 7.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2019, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stan-

ziamento sulla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 1 “Spese correnti”.»;

m) all'art. 337, comma 2, lettera f) prima delle parole: «il capo XIII della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1» sono inserite le seguenti parole: «gli articoli 23, comma 3, 47, 49 e».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1978, n. 24 recante «Norme per l'istituzione di un consorzio tra i comuni per la gestione delle Terme di Comano»

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1978 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. — 1. Il consorzio-azienda, al fine di conseguire gli scopi istituzionali propri e quale ente pubblico economico, può costituire società di valorizzazione e gestione del patrimonio, costituente scopo principale del medesimo consorzio, conferendo alle medesime i beni in affitto di ramo di azienda, ferme restando le modalità e procedure previste dalla disciplina statale vigente in materia di società a partecipazione pubblica.».

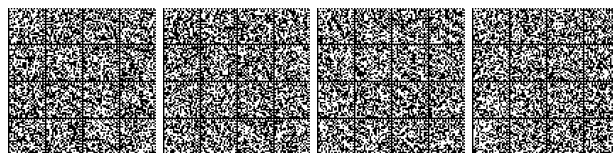
Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante «Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale»

1. All'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), punto 1.2. della legge regionale 7 agosto 2018, n. 4, è inserito il seguente:

«2-ter. Le attività di trattamento di dati personali necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 01 e per lo svolgimento dei compiti previsti al comma 2-bis sono considerate di interesse pubblico rilevante ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Con regolamento regionale sono individuate le specifiche attività di trattamento eseguibili e tipologie di dati trattabili per le finalità ed i compiti sopra indicati, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. La comunicazione di dati personali fra regione, Centro pensioni complementari regionali ed altri titolari che effettuano trattamenti di tali dati per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico in materia previdenziale, assistenziale e di welfare complementare è ammessa quando è necessaria per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 01 e per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2-bis. I fondi pensione convenzionati di cui al comma 2-bis lettera a) comunicano alla regione e/o al Centro pensioni complementari regionali i documenti, le informazioni e i dati personali relativi alle posizioni previdenziali dei rispettivi aderenti,



che risultino necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 01 e per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 2-bis.»;

b) il comma 4 è soppresso.

Art. 5.

Modifiche all'art. 34-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 recante «Norme in materia di bilancio e contabilità della regione»

1. All'art. 34-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera a) le parole: «degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti parole: «delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla regione in via ordinaria»;

b) al comma 5, lettera c) le parole: «degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto» sono sostituite dalle seguenti parole: «delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla regione in via ordinaria»;

c) al comma 6, le parole: «presso gli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto» sono sostituite dalle parole: «presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla regione in via ordinaria» e le parole: «gli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto» sono sostituite dalle parole: «le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli altri enti od organismi a ordinamento regionale finanziati dalla regione in via ordinaria».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 «Determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta regionale» e successive modificazioni

1. L'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 è così sostituito:

«Art. 8. — 1. A condizione che non sussista conflitto di interessi, la regione rimborsa, su richiesta e presentazione delle necessarie documentazioni, le spese legali, peritali e di giudizio sostenute dal Presidente della regione, vicepresidente, dagli assessori regionali per la difesa in giudizi civili, penali, amministrativi e contabili promossi nei loro confronti per fatti o cause direttamente connessi all'adempimento del mandato o all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, nel caso di conclusione del giudizio con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità. I relativi importi delle somme ad essi spettanti sono definiti entro il limite massimo dei parametri professionali.

2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è limitato a quelle sostenute dall'interessato per un solo difensore, per eventuale domiciliatario e per un consulente tecnico per singolo ramo o disciplina attinente all'oggetto della prestazione professionale. Dalle spese deve essere detratto quanto liquidato in giudizio a favore dell'interessato.

3. Le norme dei precedenti commi si applicano anche ai dipendenti e al personale comunque in servizio della regione.

4. Le norme dei precedenti commi si applicano anche a soggetti esterni alla regione, in qualità di membri di commissioni, comitati o altri organi istituiti presso la regione ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di parametri professionali.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 «Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano»

1. All'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In luogo di quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il finanziamento annuale per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento è fissato nella misura del 75 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 31,90 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.».

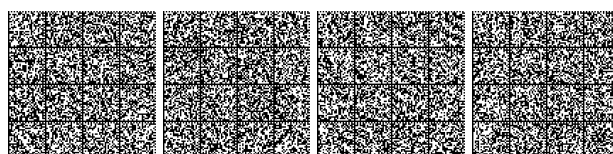
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 8.

Disposizioni in materia di personale

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. La dotazione consolidata del fondo di cui al comma 2, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite a decorrere dall'anno 2018, per effetto dell'inquadramento nei ruoli della regione del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 e delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, è adeguata, in aumento o in diminuzione, in rapporto al personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno.



2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 450.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 9.

Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2019-2021

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2019-2021 è determinato nel seguente importo:

- a) 290.000,00 euro sull'esercizio 2019;
- b) 610.000,00 euro sull'esercizio 2020;
- c) 950.000,00 euro sull'esercizio 2021.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 290.000,00 per l'esercizio 2019, in euro 610.000,00 per l'esercizio 2020 ed in euro 950.000,00 per l'esercizio 2021, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 10.

Inquadramento nell'area funzionale C - posizione economico-professionale C1, profilo professionale di funzionario giudiziario

1. Il personale in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Trento, inquadrato nel ruolo del personale regionale in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari», risultato idoneo nella procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario Area III, F1 - bandita ai sensi dell'art. 21-quater (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, può essere riqualificato dalla regione, nell'Area funzionale C - posizione economico-professionale C1, profilo professionale di funzionario giudiziario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 «Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari» e successive modificazioni

1. All'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, come modificata dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2020»;

b) nel comma 1-bis le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2020».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 «Legge regionale di stabilità 2016» e successive modificazioni

1. Nel comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, la cifra «25» è sostituita dalla cifra «50».

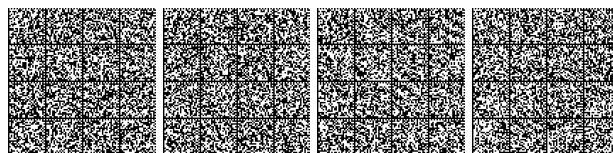
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 280.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 1.148.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 concernente «Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, 11 luglio 1966, n. 11, e nuove norme per speciali categorie di personale regionale» e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione regionale ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, tutti quelli disponibili alla data di approvazione della graduatoria, nonché quelli che si renderanno tali per qualsiasi causa nel periodo che intercorre fra la data anzidetta ed il 31 dicembre dei tre anni successivi.»



Art. 14.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 «Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020»

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni, la regione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, procede alla copertura degli organici degli uffici giudiziari nel limite della dotazione organica attualmente in vigore.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 «Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020»

1. All'art. 10 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fino al termine delle procedure disciplinate dal comma 1, la regione non instaura ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie. I corrispondenti contratti con i soggetti che, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato, partecipano alle procedure disciplinate dal comma 1 possono essere prorogati fino alla loro conclusione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria.».

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 16.

*Residui attivi e passivi risultanti
dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2019-2021 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 17.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021, di cui all'art. 1 della legge regionale 13 settembre 2018, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 è iscritta una quota del risultato di amministrazione determinato nel rendiconto dell'esercizio 2018 di importo pari a 34,5 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla parziale copertura della spesa sulla Missione/Programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2019, relativa all'accollo da parte della regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 79, comma 4-bis dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli accordi stipulati tra la regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 197.254.688,33 e in termini di cassa in euro 296.518.144,77;

b) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 2.140.407,12;

c) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 2.140.407,12.

Art. 18.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021, di cui all'art. 2 della legge regionale 13 settembre 2018, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 197.254.688,33 e in termini di cassa in euro 296.518.144,77;

b) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 2.140.407,12;

c) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 2.140.407,12.



Art. 19.

Allegati al bilancio

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 20.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2019-2021 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 1° agosto 2019

Il Vicepresidente della Regione: FUGATTI

(*Omissis*).

19R00347

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2019, n. 40.

Adeguamento ai rilievi di costituzionalità formulati dall'Amministrazione statale. Modifiche alla l.r. 7/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 10 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) ed n-bis), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla legge regionale n. 45/1997);

Considerato quanto segue:

1. L'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, in data 25 marzo 2019, ha formulato alcuni rilievi di legittimità costituzionale relativamente alla legge regionale n. 7/2019;

2. Con nota del 3 aprile 2019 il Presidente della giunta regionale ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'impegno a modificare la legge regionale n. 7/2019, al fine di evitare il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale promosso dal Governo;

3. È pertanto necessario procedere a modificare le parti della legge regionale n. 7/2019 oggetto dei rilievi di incostituzionalità formulati dall'amministrazione statale;

4. Al fine di adempiere tempestivamente l'impegno assunto dal Presidente della giunta regionale, è altresì necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 7/2019

1. Alla fine del punto 7 del preambolo della legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla legge regionale n. 45/1997), sono aggiunte le parole: «di competenza regionale ai sensi del decreto ministeriale sviluppo economico 10 settembre 2010;».

2. Il punto 8 del preambolo della legge regionale n. 7/2019 è abrogato.

3. Al punto 9 del preambolo della legge regionale n. 7/2019, dopo le parole: «per l'installazione di impianti geotermici», sono inserite le seguenti: «di competenza regionale».

Art. 2.

*Oggetto.**Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 7/2019*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2019, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 22/2010, la presente legge si applica alle concessioni e alle autorizzazioni per lo sfruttamento della risorsa geotermica di competenza regionale.»



Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 luglio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00334

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 41.

Disposizioni relative alle funzioni della Regione in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 42/1998.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 10 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. n. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, dello Statuto;

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione);

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Considerato quanto segue:

1. Il regio decreto n. 148/1931, all'art. 54 dell'allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di

navigazione interna in regime di concessione), prevede la costituzione di un consiglio di disciplina presso ciascuna azienda di trasporto, per i procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari individuate dalla medesima normativa, disciplinandone la relativa composizione, nomina e durata;

2. Risulta necessario, pertanto, dettare disposizioni integrative, modificando la legge regionale n. 42/1998, per l'attuazione delle suddette norme in riferimento alla figura del presidente.

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Funzioni della regione. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 42/1998

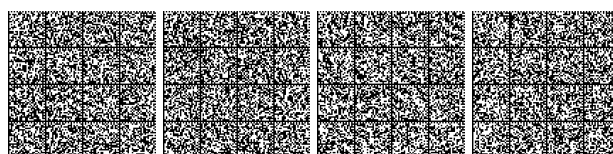
1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Compete, inoltre, al presidente della giunta regionale, la nomina, su richiesta delle aziende interessate, del presidente dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'art. 54 dell'allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).

2-ter. Per l'individuazione del presidente del consiglio di disciplina trova applicazione il seguente ordine decrescente di preferenza:

- a) appartenenza alla Magistratura ordinaria;
- b) appartenenza alla Magistratura onoraria;
- c) esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- d) esercizio, anche pregresso, per almeno un quinquennio della professione di avvocato, con comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro;
- e) esercizio di funzioni direttive inerenti alla gestione del personale in enti pubblici o in aziende private.

2-quater. La regione pubblica, sul proprio sito web istituzionale, apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura. L'istruttoria delle domande viene svolta da parte di una apposita commissione regionale, nominata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k-bis), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).



2-quinquies. Ciascuna azienda di trasporto può corrispondere al presidente del proprio consiglio di disciplina, oltre a quanto statuito dall'art. 54, quinto comma, dell'allegato A del regio decreto n. 148/1931, una indennità di funzione non superiore a euro 300,00 per ogni giorno di seduta.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 luglio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00335

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2019, n. 42.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche alla l.r. 22/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 15 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 129/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge regionale n. 22/2015, e dell'art. 5, comma 1, lettere e) e p), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifi-

ca dei siti inquinati), nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010) e dall'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della legge regionale n. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali numeri 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

2. È opportuno prevedere che la regione supporti le province e la città metropolitana di Firenze, competenti alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, per un tempo congruo al fine di consentire agli enti locali di riorganizzare i propri uffici per lo svolgimento delle funzioni, mediante la previsione dell'utilizzo, a richiesta e a titolo gratuito, della struttura regionale competente in materia ambientale, individuata dalla Giunta regionale, per lo svolgimento di attività istruttorie;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

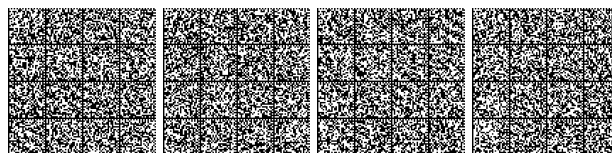
la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019. Inserimento dell'art. 44-bis della legge regionale n. 22/2015.

1. Dopo l'art. 44 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è inserito il seguente:

«Art. 44-bis (*Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019*). — 1. Al fine di consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di



provvedere all'autonomo svolgimento delle iscrizioni e delle verifiche di cui all'art. 215, comma 3, e all'art. 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019, le province e la città metropolitana di Firenze possono richiedere che la struttura regionale competente in materia di ambiente individuata dalla Giunta regionale svolga, in via transitoria e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020, attività istruttorie in loro favore e a titolo gratuito.

2. La struttura regionale svolge l'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta nel caso in cui debba essere effettuata la visita preventiva di cui all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, ed entro tale termine la trasmette all'ufficio dell'ente locale competente allo svolgimento delle attività o all'adozione degli atti a rilevanza esterna.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

Nel caso in cui sia richiesto l'avvalimento di cui al comma 1, la struttura regionale competente, quando deve rilasciare un'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), che comprende le comunicazioni di cui agli articoli 215 o 216 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede anche agli adempimenti di competenza dell'ente locale, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 luglio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00336

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2019, n. 43.

Funzioni della Regione in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 24 luglio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego «Arti». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. È necessaria la correzione del contenuto degli articoli 2 e 5 della legge regionale n. 28/2018, che hanno sostituito rispettivamente gli articoli 21 e 21-*quater* della legge regionale n. 32/2002.

In particolare, l'intervento è finalizzato a reintrodurre, fra le competenze della regione, la funzione di erogazione di finanziamenti volti ad assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi, che era prevista nel testo della legge regionale n. 32/2002 antecedentemente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 28/2018;

2. Al fine di consentire l'immediato esercizio delle funzioni, la cui disciplina è oggetto delle presenti modifiche, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Funzioni della regione.**Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo la lettera *m*) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi.».

Art. 2.

*Funzioni dell'agenzia.**Modifiche all'art. 21-quater della legge regionale n. 32/2002.*

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 21-quater della legge regionale n. 32/2002 è abrogata.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 luglio 2019

ROSSI

(Omissis).

19R00337

MARCO NASSI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-044) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

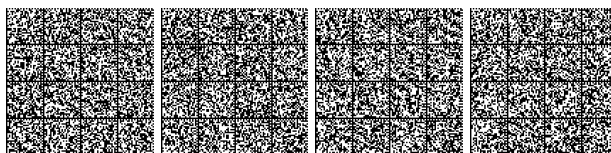
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

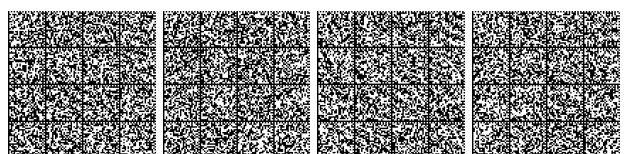
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

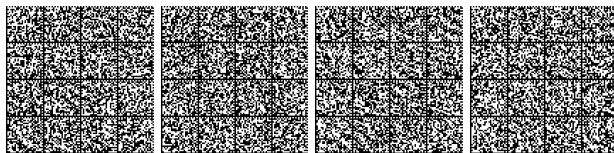
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

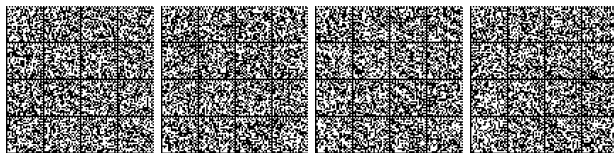
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 2,00

